

Oggi il ritorno dell'inflazione, "fenomeno dimenticato", impone un ripensamento. Che è però contrastato tanto dai governi quanto dall'opinione pubblica e dall'*establishment* degli stessi banchieri centrali, che sembrano invece impegnati a cercare sempre nuovi palcoscenici sui quali calare dall'alto (da ultimo, la discussione sul cambio climatico). Il libro di Bruni costringe a tornare a riflettere sul ruolo più proprio di queste istituzioni, la gestione della moneta, di per sé non poca cosa.

ALBERTO MINGARDI

CARL SCHMITT, *Costituzione e istituzione*, a cura di Mariano Croce e Andrea Salvatore, Macerata, Quodlibet Ius, 2022, pp. 173, € 18,00.

Finalmente compaiono in traduzione italiana – ad opera Matteo Bozzon, che ha stilato anche una breve *Presentazione* – due saggi di Carl Schmitt che contribuiscono a dare una svolta allo studio sulla sua riflessione: *Diritti di libertà e garanzie istituzionali della Costituzione del Reich* (1931) e *Diritti fondamentali e doveri fondamentali* (1932). Il volume intitolato *Costituzione e istituzione* li contiene entrambi e, non a caso, è curato da Mariano Croce e Andrea Salvatore, che hanno di recente aperto un dibattito ridimensionando la rilevanza della fase "decisionista-eccezionalista" di Schmitt al fine di evidenziare quella della sua fase "istituzionalista". Assieme al traduttore, e prevalentemente assumendo lo sguardo di Schmitt, costruiscono la cornice contestuale entro la quale i due saggi vanno collocati al fine di una loro corretta comprensione: la Germania degli inizi degli anni Trenta, in cui la Repubblica parlamentare di Weimar è in crisi anche perché il Reichstag si configura sempre più come una "facciata" dietro la quale i partiti politici, come quello nazionalsocialista, tentano di favorire i loro interessi minando sia quelli della totalità sia il principio parlamentare dell'uguaglianza di *chances*. Da un lato, la produzione schmittiana di questo periodo, che comprende contributi del calibro de *Il custode della costituzione* (1931) e di *Legalità e legittimità* (1932), si pone in continuità con quella precedente in quanto, cercando di salvare il salvabile, Schmitt dimostra ancora la sua elevata "ossessione" per il problema del mantenimento dell'ordine giuridico-politico. Dall'altro, le circostanze lo costringono a cambiare il proprio tipo di pensiero giuridico, rivalutando il ruolo dei singoli elementi che compongono un ordinamento giuridico, ossia le norme e la decisione, allo scopo di concentrarsi sulla complessità – data dall'insieme di norme, decisione e ordinamento giuridico – su cui il diritto si fonda se vuole essere "concreto" e non una semplice idea astratta.

Nella *Prefazione* Salvatore ritiene che nei due saggi Schmitt analizzi la seconda parte della Costituzione del Reich del '19, intitolata *Diritti fondamentali e doveri fondamentali dei tedeschi*, al fine di imprimere la "sostanza" di questo suo nuovo tipo di pensiero giuridico. Tale sostanza troverebbe, poi, la sua applicazione in *Stato, movimento, popolo* (1933), dove Schmitt afferma che lo "Stato di partiti" di Weimar è stato definitivamente superato dal movimento del partito nazionalsocialista; mentre il suo manifesto teorico ne *I tre tipi di scienza giuridica* (1934) attraverso l'elaborazione del "pensiero concreto dell'ordinamento e della formazione". Quest'ultimo corrisponde al nuovo tipo di pensiero giuridico di Schmitt, alternativo sia a quello "decisionista" sia, ovviamente, a quello "normativista" e frutto del suo avvicinamento alle riflessioni di Maurice Hauriou e Santi Romano. Nei due saggi Schmitt

compie alcuni passi verso tale elaborazione nella misura in cui si focalizza sugli articoli della seconda parte della Costituzione del Reich che riguardano le “garanzie istituzionali”. Nonostante già in *Dottrina della costituzione* (1928) si soffermi su questa parte della Costituzione e ricorra al concetto di “garanzia istituzionale” – la continuità interna alla sua produzione viene, almeno in parte, confermata da Salvatore quando afferma che la “fase istituzionalista” di Schmitt non solo seguirebbe, ma anche precederebbe la sua adesione al nazionalsocialismo –, solo adesso Schmitt realizza di non aver ancora distinto le garanzie delle “istituzioni di diritto pubblico” – come quella comunale (art. 127), burocratica (art. 129), religiosa (art. 137), accademica (art. 142) – da quelle degli “istituti di diritto privato”.

Qui Schmitt dichiara in maniera esplicita di voler mettere in luce questa distinzione allo scopo di focalizzarsi esclusivamente sulle garanzie di istituzioni di diritto pubblico, perché la loro protezione contribuisce alla stabilità dell’ordine giuridico-politico. Più di tutti gli altri, l’art. 127 vale come “garanzia istituzionale”, dato che conferisce ai Comuni e alle loro unioni il diritto di amministrarsi in autonomia, impedendo che la legislazione del Land possa abrogare tale diritto o delegare l’amministrazione degli affari comunali all’autorità statale. Sulla scia di quanto accenna Croce nella *Postfazione*, il riconoscimento del carattere pre- e sovra-statale delle “garanzie istituzionali”, dovuto al fatto che esse tutelano istituzioni di diritto pubblico di fronte allo “Stato”, comporta che persino il presidente del Reich sia vincolato da tali garanzie. Infatti, l’applicazione dell’art. 48, da cui emerge il presidente come “legislatore straordinario”, prevede solo la sospensione di alcuni diritti fondamentali, come l’art. 114 sulla libertà personale e l’art. 153 sulla proprietà, ma non l’abrogazione delle istituzioni di diritto pubblico protette nella seconda parte della Costituzione. Assicurare che un’istituzione, come appunto quella comunale, venga salvaguardata dalla Costituzione significa, anzitutto, che la “legislazione ordinaria” non gode di piena libertà di manovra, ossia che lo “Stato” non detiene un potere assoluto in quanto la sua azione deve rispondere sempre alla legge che tutela una specifica istituzione di diritto pubblico; poi, che il destino delle “garanzie istituzionali” dipende soltanto dall’approvazione di una legge in grado di modificare la costituzione e, con ciò, anche la tutela delle istituzioni.

Come notano Bozzon e Croce, il fatto che la seconda parte della Costituzione del Reich protegga tali istituzioni, ostacolando una possibile assolutizzazione del “legislativo ordinario”, rende evidente l’intento schmittiano di inglobare delle “grandezze collettive” entro il concetto di “normalità”, di modo che “normale” verrebbe a comprendere anche quella parte specifica del “sociale” che ha ottenuto un riconoscimento pubblico. La dimensione dei diritti del singolo individuo resta, ancora e inevitabilmente, esclusa da queste considerazioni, perché Schmitt ritiene che la sfera pubblica si componga solo di raggruppamenti umani o, in altri termini, di associazioni e, quindi, non di singoli. Sebbene non intenda appoggiare lo “Stato pluralistico” di Weimar, dimostrandosi in generale contrario verso il pluralismo politico interno, Schmitt riconosce di trovarsi di fronte a dei compiti “nuovi”, che cioè non possono essere compresi né risolti attraverso il diritto pubblico prebellico. Questi compiti devono adattarsi alla realtà della Repubblica di Weimar, che risulta attraversata da una “pluralità” che non solo mina la rappresentazione dell’unità politica del popolo tedesco, bensì annienta anche la “neutralità” dello Stato di diritto ottocentesco, dato che ciascun partito pretende di diventare “totale” abbracciando ogni ambito vitale.

A differenza di altri testi del periodo – ci si riferisce, in particolare, a *Etica di Stato e Stato pluralistico* (1930), a *La svolta verso lo Stato totale* (1931) e a *Sviluppo ulteriore dello Stato totale in Germania* (1933) – nei due saggi Schmitt non assume un atteggiamento po-

lemico, ma si limita a esaminare come il venir meno della separazione tra Stato e società abbia condotto al riconoscimento pubblico e alla salvaguardia costituzionale di una determinata porzione del “sociale”, appunto quella delle istituzioni di diritto pubblico. Rinunciare a sferrare un attacco diretto contro il sistema giuridico-politico di Weimar gli consente di cogliere in tali istituzioni l’occasione per costruire un pensiero giuridico in grado di contenere parte della complessità della realtà che lo circonda. Dai due saggi emerge, quindi, un aspetto del pensiero schmittiano che in passato è stato spesso trascurato dagli interpreti, ma che oggi ha indubbiamente ottenuto una certa rilevanza, ossia il peso delle componenti sociali all’interno dell’universo giuridico-politico.

Ciononostante, tale aspetto evidenzia anche un limite invalicabile di Schmitt, nel senso che il suo volersi soffermare solo su istituzioni di diritto pubblico lo porta a tralasciare il ruolo giocato da quelle di diritto privato e dai singoli individui, che compongono la realtà sociale e richiedono, in misura sempre maggiore, un riconoscimento pubblico. Schmitt non può considerare a pieno le potenzialità politiche della “pluralità” emergente dal “sociale” perché, altrimenti, dovrebbe rinunciare all’idea secondo cui un ordine giuridico-politico è stabile solo quando viene reso “omogeneo”, ossia che l’unità politica di un popolo si realizza mediante l’individuazione e l’esclusione degli elementi eterogenei. Pertanto, la traduzione italiana dei due saggi costituisce una notevole opportunità per comprendere non semplicemente quello che Schmitt scrive in questi anni, bensì, soprattutto, quello che gli sfugge – o, forse, volontariamente si fa sfuggire –, cioè che per pensare davvero in maniera “concreta” bisogna tenere conto degli elementi che compongono una realtà che solo idealmente può essere intesa in senso unitario e omogeneo, perché concretamente è plurale, attraversata da differenze.

GIUDITTA BISSIATO

MASSIMO DE ANGELIS (a cura), *I nodi dell’Occidente. Sovranismo individuale, crisi delle democrazie, guerra*, Livorno, Salomone Belforte, 2023, pp. 183, € 19,00.

Il volume, che è una raccolta di interventi seminariali con alcune aggiunte successive, è organizzato intorno alla domanda posta dal contributo di apertura a firma di Massimo De Angelis: *esistono ancora i valori dell’Occidente?* Secondo De Angelis, l’insieme di principi che innervano le democrazie liberali del blocco europeo e americano – diritti umani, valore dell’individuo, libertà economica e politica – sta mostrando manifesti segni di cedimento.

Ciò non riguarda soltanto la guerra in Ucraina e l’azione di forze esterne per destabilizzare il progetto di convivenza internazionale pacifica che, dalla fine della Seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la caduta dell’URSS, avrebbe dovuto favorire la diffusione delle democrazie e il sistema degli scambi. De Angelis sostiene che le ragioni della crisi siano perlopiù interne e che vadano rilevate nella dimensione ipertrofica assunta da individualismo, soggettivismo, economia e tecnica. Questi elementi avrebbero progressivamente rotto i vincoli loro assegnati nel liberalismo delle origini per poi scalzare qualsiasi riferimento alla vita buona e alla dimensione della comunità. Allo stesso modo, le tensioni